

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 198<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 13 DICEMBRE 1988

(Notturna)

Presidenza del vice presidente TAVIANI

#### INDICE

<b>CONGEDI E MISSIONI</b> .....	Pag. 3	* GALLO (DC), relatore .....	Pag. 3, 5
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		ACONE (PSI) .....	3
<b>Discussione:</b>		CORRENTI (PCI) .....	4
«Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1988, n. 445, concernente interventi urgenti a tutela del diritto di difesa» (1376)		VASSALLI, ministro di grazia e giustizia .....	8
<b>Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:</b> «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1988, n. 445, concernente interventi urgenti a tutela del diritto di difesa»:		* BOATO (Fed. Eur. Ecol.) .....	12
		FILETTI (MSI-DN) .....	13
		BATTELLO (PCI) .....	14
		COVI (PRI) .....	15
		<b>ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 1988</b> .....	15

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore



### **Presidenza del vice presidente TAVIANI**

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 21).  
Si dia lettura del processo verbale.

FERRAGUTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta notturna del 5 ottobre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### **Congedi e missioni**

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Butini, Elia, Ferrari-Agradi, Graziani, Orlando, Strehler, Ulianich, Vercesi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Imposimato, in America del Sud, per una serie di conferenze organizzate dalle Nazioni Unite.

### **Discussione del disegno di legge:**

**«Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1988, n. 445, concernente interventi urgenti a tutela del diritto di difesa» (1376)**

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1988, n. 445, concernente interventi urgenti a tutela del diritto di difesa»**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1988, n. 445, concernente interventi urgenti a tutela del diritto di difesa».

Senatore Gallo, ha intenzione di aggiungere qualcosa alla sua relazione scritta?

GALLO, relatore. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta, avvertendo che è anche ampiamente illustrativa dell'emendamento che ho presentato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.  
È iscritto a parlare il senatore Acone. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, sarò molto breve. Il palato fino del giurista non accetterebbe volentieri questa pietanza se non vi fossero delle ragioni di

ordine pratico e alcune ragioni drammatiche che in questo particolare momento determinano una propensione alla correzione di una norma del codice di procedura penale attraverso un provvedimento urgente di iniziativa governativa.

Fatta questa premessa per salvare l'anima di chi sta parlando e detto che, come in altre occasioni, le ragioni del momento prevalgono su quelle che possono essere delle convinzioni stratificate e sempiterni, affronto subito il tema della questione osservando come nella versione che la Commissione giustizia ha licenziato per l'Aula è stata mantenuta una neutralità sostanziale rispetto alla problematica che è coinvolta in questo provvedimento. Mi riferisco all'affermazione, giustamente messa in rilievo dal relatore, che si prescinde da qualsiasi valutazione soggettiva e si guarda soltanto al termine dei 90 giorni come al fatto che deve determinare la successiva proponibilità dei motivi nuovi ed aggiunti. Ritengo che ciò sia una garanzia in quanto evita che si possa addivenire a valutazioni che possono essere discriminanti a seconda dei collegi giudicanti: rappresenta cioè una sorta di garanzia interna, questa aggiunta all'articolo 511 del codice di procedura penale.

Un altro punto che mi permetto di richiamare all'attenzione degli onorevoli colleghi è che i motivi non possono mai costituire una sorta di salvataggio di una impugnazione in sè inammissibile; cioè essi valgono soltanto a riequilibrare una situazione determinata dal travalicamento del termine dei 90 giorni e non possono e non debbono in alcun modo servire per ripescare impugnazioni inammissibili.

Onorevoli colleghi, queste semplicissime osservazioni, del tutto parziali, fanno sì che il Gruppo socialista possa dare il suo voto favorevole alla conversione di questo decreto, perchè nella contingente temperie dell'attuale momento si introduca una sorta di salvagente per situazioni che, altrimenti, pregiudicherebbero i diritti delle parti. *(Applausi dalla sinistra)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Correnti. Ne ha facoltà.

CORRENTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non credo che occorra palato così fino, come diceva il senatore Acone, per avvedersi che questa norma è preoccupante sotto molti profili, a cominciare da quello costituzionale, perchè riesce francamente disagevole cogliere nella sostanza dell'articolo 77 della Costituzione come possa essere disciplinato con decreto-legge un termine per il deposito dei cosiddetti motivi d'appello.

Ci sono, inoltre, altri aspetti tutto sommato preoccupanti da valutare in termini critici, anche se - devo subito dire - con una conclusione distensiva. Viviamo in una fase intermedia tra il vigente codice e quello che entrerà in vigore a novembre del prossimo anno. Si dà con questa norma per scontato che possano essere depositate sentenze oltre i 90 giorni; senonchè il nostro codice di rito prevede ancora, senza alcuna deroga, che le sentenze devono essere depositate entro 15 giorni. Ma c'è una norma già adottata, sia pure non in vigore, nel nuovo codice di procedura penale, che pone due disposizioni che ci paiono estremamente importanti in relazione alla norma che stiamo per approvare in questo momento, che prevedono cioè che il termine massimo per il deposito delle sentenze è di 90 giorni. Noi diamo serenamente per scontato con questo decreto-legge, sia pure con le modificazioni che si propongono in questa sede, che la sentenza possa essere depositata oltre i 90 giorni. Quindi l'articolo 544 del nuovo codice, in relazione all'articolo 525, si pone in termini assolutamente difforni rispetto a questa norma.

D'altra parte esiste una sostanza del problema che ci occupa, cioè quella derivata precipuamente dai cosiddetti maxi-processi, laddove le sentenze sono fatte di migliaia di pagine e sono redatte dai giudici in mesi, per non dire in entità temporali prossime all'anno; e d'altronde la norma attuale prevedeva che entro 20 giorni dal deposito della sentenza si dovessero formulare i motivi.

Ecco, una norma come quella attuale non era assolutamente più accettabile, bisognava in qualche modo intervenire. A noi pare si dovesse intervenire in maniera più organica, armonizzandoci rispetto al presente con un impianto più ampio di natura legislativa, con riferimento soprattutto all'articolo 151 e alla norma che oggi riformiamo e con un occhio previdente al futuro, cioè all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Questo non è avvenuto, ma resta un'esigenza sostanziale, rispetto alla quale non è possibile comprimere, anche alla luce di una direttiva comunitaria, una sostanziale esigenza della difesa, che andrebbe vanificata se permanesse la situazione attuale. Devo anche dire che opportunamente la Commissione ha apportato elementi migliorativi, prevedendo che non soltanto i motivi si depositassero nella cancelleria del giudice *a quo*, ma secondo la normale disciplina dell'articolo 201; questo proprio per agevolare nel senso sostanziale l'attività difensiva. Opportuno, estremamente opportuno dunque è quell'emendamento del quale si è fatto portavoce il relatore ma che mi sembrava coralmemente espresso dalla Commissione; certamente perspicua questa norma di carattere transitorio perchè dovevamo disciplinare i rapporti pregressi, dalla pubblicazione del decreto-legge fino a questa modifica certamente di valenza sostanziale.

Tutto sommato credo che si debba dare riscontro positivo, sia pure con queste critiche, che però ci sembra abbiano una discreta importanza.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.  
Ha facoltà di parlare il relatore.

\* **GALLO, relatore.** Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, sarò estremamente breve perchè la relazione scritta illustra l'emendamento che ho presentato e del quale si è fatto or ora eco il senatore Correnti e perchè dichiaro sin d'ora che aderisco *toto corde*, per le ragioni che brevissimamente lumeggerò, all'emendamento proposto dal Ministro al quale anzi rivolgo il mio più sentito ringraziamento perchè ha permesso di superare quello che avrebbe potuto costituire un punto di debolezza della legge che ci accingiamo - spero - ad approvare.

Le ragioni sono quelle che sono, non sto a ripetere quello che così bene hanno detto i colleghi Acone e Correnti. Si tratta di necessità di ordine pratico le quali però non sono puramente e semplicemente contingenti, fino al momento in cui non decideremo di affrontare in modo veramente globale e con una certa energia la questione delle sentenze che vogliono discutere temi enormi di storia, di sociologia, che costruiscono degli spaccati di una società e che poi, dopo migliaia e migliaia di pagine - che bisogna però leggere e faticosamente ripercorrere - si esauriscono in poche pagine sul fatto e qualche volta in poche righe sul diritto. Assai spesso queste poche pagine e queste poche righe bisogna pescarle, il che vuol dire che il pubblico ministero si deve sobbarcare ad una lettura faticosa. C'è l'articolo 151 del codice di procedura penale e lo so benissimo, senatore Correnti; il termine dei 15 giorni nel diritto vivente non è mai rispettato ed allora mi sembra

molto più coraggioso e sensato da parte nostra prendere atto di una realtà ed apporre un rimedio in quei casi che, come perspicuamente notava il senatore Acone, non si prestano a valutazioni di ordine soggettivo relativo, cioè particolare complessità del procedimento, eccetera, perchè si ancora questa particolare disciplina ad un dato fisso e preciso: la sentenza è stata depositata 90 giorni dopo la pronuncia.

C'è al riguardo una preoccupazione molto giusta, segno di grandissima sensibilità giuridica, che ha avuto modo di esprimere il senatore Correnti ed è quella del rapporto tra questa norma che si aggiunge all'articolo 511 del codice di procedura penale attualmente vigente ed il nuovo codice di procedura penale. Vorrei sottolineare a questo riguardo che se è giusta la preoccupazione della nuova normativa che entrerà, speriamo tra non molto, in effettiva applicazione, altrettanto indiscutibile è che questa legge si limita puramente e semplicemente a modificare un articolo del codice di procedura penale attualmente vigente; è cioè in una posizione di assoluta neutralità rispetto al futuro codice di procedura penale. Tutto questo ci consente, nel periodo di tempo che ancora ci divide dall'effettiva entrata in vigore del codice di procedura penale, un ripensamento che potrebbe portare a cancellare questo istituto o a proporre l'estensione sì da affiancare ai motivi aggiunti che possono assistere un ricorso per Cassazione, quei motivi nuovi ed aggiunti che, secondo l'emendamento che la Commissione aveva coralmemente espresso e che il relatore si è preoccupato di tradurre in formulazione corrente, possono riguardare anche l'appello. Ripeto che questa è materia che rimane assolutamente impregiudicata dall'approvazione di questa legge; quello che accadrà con il nuovo codice di procedura penale è storia tutta affidata alla normativa di questo nuovo codice e dovremo decidere se utilizzare o meno questi spunti.

Le ragioni dell'emendamento che la Commissione aveva formulato con estrema chiarezza, sicchè l'opera del relatore è stata veramente di grandissima facilità, hanno portato a sostituire la dizione che stabiliva il luogo di presentazione dei motivi nella cancelleria del giudice *ad quem*, il che avrebbe portato probabilmente, al contrario di quello che si sperava, ad un appesantimento ed a un rallentamento delle procedure e oltretutto a ragioni di grave imbarazzo, ritardo ed inconvenienti qualche volta notevolissimi per coloro che dovevano presentare questi motivi. Allora, rimanendo fermi nei limiti del sistema si è preferito parlare di presentazione nelle sedi che sono indicate dall'articolo 201 del codice di procedura penale, cioè la cancelleria del giudice *a quo* o la pretura di residenza del difensore.

Oltre che di motivi nuovi si è parlato di motivi aggiunti perchè l'espressione «motivi nuovi», come era emerso nella discussione soprattutto ad opera di un brillantissimo intervento del senatore Pinto, poteva dar luogo ad equivoci sicuramente non voluti dal legislatore; cioè se si presentano dei motivi e ci sono poi degli sviluppi, delle argomentazioni ulteriori che però radicano sempre sul fondo di un motivo già presentato, può nascere il dubbio se si tratta veramente di un motivo nuovo. Molto probabilmente il dubbio poteva essere superato, ma abbiamo cercato di eliminarlo con la formula «motivi nuovi ed aggiunti» che si presta in modo estremamente perspicuo a coprire tutta l'area: motivo aggiunto che è di sviluppo del motivo già presentato e motivo nuovo che è radicalmente diverso.

Ciò posto, abbiamo ritenuto di eliminare l'ultimo periodo che faceva

riferimento alla necessità che la nuova normativa non creasse ostacoli, non pregiudicasse e non ritardasse le attività di cui ai primi tre commi dell'articolo 517; questa era una norma perfettamente logica ed in armonia con il sistema varato, che prevedeva il deposito dei motivi presso la cancelleria del giudice *ad quem*; ma quando il sistema viene ricondotto nell'alveo centrale dell'articolo 201 è chiaro che, facendo riferimento l'articolo 517 alle operazioni che si debbono compiere *ex* articolo 208 e altro, ne discende la necessità che il cancelliere presso il giudice *a quo* debba attendere i 20 giorni successivi, sempre che si tratti di sentenze che rientrano nell'ambito di quei 90 giorni, rispetto a quelli ordinari per l'eventuale presentazione di motivi nuovi o aggiunti. Solo quando sono scaduti questi 20 giorni si potrà avere la trasmissione disposta dall'articolo 208 e ripresa dall'articolo 517; è un ritardo che tutto sommato mi pare ampiamente compensato sia dalla considerazione dell'esiguità dei 20 giorni, sia dalla considerazione che in questo modo si evita un vai e vieni tra uffici di cancelleria, che qualche volta potrebbe provocare dei disguidi, dei ritardi e delle perdite di tempo notevolmente maggiori.

Voglio a questo punto brevemente accennare all'emendamento proposto dal Governo, rispetto al quale questo relatore è assolutamente favorevole. Ho già espresso il mio caldo ringraziamento al ministro Vassalli per la cura che egli ha posto nella individuazione di un momento di grande delicatezza. È chiaro che con il testo proposto dalla Commissione si sono apportati degli emendamenti modificativi al testo del decreto-legge.

In tema di decreti-legge che, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, come tutti i colleghi sanno, devono essere convertiti in legge entro 60 giorni, vige la norma perentoria per effetto della quale: «I decreti-legge perdono efficacia sin dall'inizio,» – cioè come se non fossero mai stati emanati – «se non sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione». Il che vuol dire che la successione decreto-legge – non conversione del decreto-legge – non dà luogo ad una vicenda ordinaria di successione della legge penale nel tempo, ma ad una fenomenologia del tutto diversa, riportabile tutto sommato ai criteri che presiedono alla ipotesi di dichiarazione di illegittimità costituzionale da parte della Corte: anche qui si ha la perdita di efficacia sin dall'inizio della norma dichiarata costituzionalmente illegittima.

Il problema che si è posto è dunque il seguente: qui c'è un disegno di legge di conversione ma con emendamenti sostitutivi. Ci si è interrogati così sull'efficacia nel tempo dell'emendamento sostitutivo. Se l'emendamento sostitutivo fosse oggetto di una vicenda di abrogazione, cioè di ordinaria successione della legge nel tempo, non ci sarebbero stati dubbi: i rapporti già regolati alla stregua del decreto in vigore rimanevano assolutamente illesi e gli emendamenti sostitutivi avrebbero provveduto soltanto per il futuro. Dico subito che in dottrina vi sono delle voci che suonano proprio nel senso che quando si ha l'emendamento sostitutivo esso ha un'efficacia soltanto *ex nunc* e non intacca la validità degli atti e dei rapporti nati alla stregua del decreto a cui è apportato l'emendamento sostitutivo. Ci sono però voci altrettanto autorevoli – cito per tutte quella di Sergio Fois – che si pronunciano in senso contrario, perchè sostengono che l'emendamento sostitutivo ha un'efficacia che si riporta fino all'entrata in vigore del decreto. In questo senso suona, ad esempio, una sentenza della Cassazione civile dell'8 marzo 1972, presidente Giannattasio, la quale ha seguente massima: «Nell'ipotesi in cui un decreto-legge sia convertito in legge con emendamenti, le disposizioni

sopresse o sostituite perdono efficacia» – qui avremmo una ipotesi di sostituzione – «fin dall'inizio mentre quelle innovative operano solo per il futuro». Ciò vuol dire che la disposizione che prevedeva il deposito dei motivi nella cancelleria del giudice *ad quem* avrebbe perso, se non ci si fosse pronunciati espressamente al riguardo, efficacia sin dall'inizio, nel senso di ritenere inammissibili i motivi che si erano presentati quando – e questo sarebbe stato davvero iniquo – il decreto-legge non soltanto appariva ma era effettivamente atto dotato di vigore di legge.

A questo punto mi pare che di nuovo la saggezza del costituente ci venga in soccorso, quando opportunamente dispone nell'ultimo comma dell'articolo 77 che: «Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti». In altri termini, è quanto viene previsto dall'emendamento governativo, che recita: «Le disposizioni della presente legge entrano in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*». Al primo comma l'emendamento recita: «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti in forza dell'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1988, n. 445, prima dell'entrata in vigore della presente legge». Si tratta di una proposizione che non innova nel contenuto.

Quindi esprimo parere favorevole all'emendamento governativo.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

**VASSALLI, ministro di grazia e giustizia.** Signor Presidente, le ragioni di questo decreto-legge sono già state illustrate nella relazione al disegno di conversione e nella perspicua relazione del senatore Gallo, che vi aderisce pienamente nelle sue premesse, pur essendo stato, lo stesso relatore, promotore di quelle opportune rettificazioni che hanno dato luogo all'emendamento da lui proposto anche a nome della Commissione giustizia.

In realtà il decreto-legge risponde ad un duplice ordine di ragioni. Il primo, di carattere generale, è quello di dare maggiore spazio – come fa del resto il nuovo codice di procedura penale, sia pure nella diversa forma, analoga a quanto previsto per il ricorso in Cassazione – ai motivi aggiunti nella fase del giudice *ad quem*. Vi sono in secondo luogo, ragioni contingenti determinate soprattutto dalla crescita dei maxi-processi e da alcuni di essi in particolare (è bene dirlo senza infingimenti).

La necessità dell'allargamento delle ragioni della difesa attraverso la possibilità di presentare motivi in un termine più ampio di quello previsto del codice odierno è data dal riscontro, che qui è stato opportunamente fatto, con il termine per il deposito della sentenza di cui all'articolo 151, sistematicamente, necessitatamente violato soprattutto in questi processi di particolare gravità e complessità.

A tale larghezza con la quale si fa spazio al potere del giudice (necessitato, ripeto, in determinati casi) di usare dei tempi ben più ampi, non corrisponde una pari comprensione ed una pari larghezza, fino ad oggi, per la situazione dell'avvocato difensore: questi viceversa si trova, come è noto, di fronte ad una mole tale di atti e ad una complessità tale di questioni per cui gli riesce disagevole in breve tempo individuare perfino la posizione del proprio difeso, e comunque consultare o richiedere gli atti essenziali che vi si riferiscono ed infine centrare i motivi di impugnazione nel breve termine concesso.

Quindi si tratta di una ragione di carattere generale, la cui validità è confermata anche dal fatto che una analoga previsione, sia pure in una forma diversa (che non abbiamo potuto proporre nel decreto-legge perchè non si sarebbe riusciti ad inserirla nel sistema vigente, anche se in un primo momento lo abbiamo tentato) è contenuta nel nuovo codice di procedura penale. Con questa norma siamo riusciti a realizzare temporaneamente, fino a quando il nuovo codice di procedura penale non entrerà in vigore, questa garanzia del diritto di difesa.

Come ho detto, v'è anche una ragione particolare. La situazione - è bene non nasconderselo - si era resa addirittura incandescente, soprattutto in un distretto della Sicilia a seguito del ben noto maxi-processo e del deposito quasi forzoso della sentenza ad esso relativo, reso necessario dalla scadenza dei termini di carcerazione. Una piccola spia dell'aderenza soprattutto a quel processo è data proprio dalla norma che oggi la Commissione opportunamente propone di modificare, cioè la norma che portava il deposito di questi nuovi motivi aggiunti al giudice *ad quem*. Infatti, nella relazione del Governo si dice: «per non ritardare l'iter procedimentale preliminare alla fissazione del dibattimento di appello si è inoltre previsto da un lato che i motivi nuovi devono essere depositati alla cancelleria del giudice *ad quem*». La realtà è che non sempre questa soluzione incide positivamente, come giustamente rilevava il senatore Gallo; nel caso di specie incideva in modo decisivo perchè era già stata fissata addirittura la data dell'appello e si temeva che il deposito presso il giudice *a quo* avrebbe fatto saltare quella possibilità. Oggi la proposta della Commissione fa rientrare nei termini ordinari la modifica all'articolo 511 da noi proposta; si condividono appieno le ragioni della proposta stessa nonchè lo schema fondamentale seguito della proposizione di questi motivi nuovi ed aggiunti, ma si corregge la formula riportando così nell'alveo del sistema dell'articolo 201, cioè del deposito presso il giudice *a quo* e delle altre forme equiparate previste dallo stesso articolo 201. Tuttavia, come ha avuto la bontà di rilevare lo stesso relatore, potevano nascere delle preoccupazioni da questa modifica proposta dalla Commissione. Tralascio le altre preoccupazioni, che pure dichiaro di condividere, in ordine all'eliminazione della menzione dell'articolo 517, che discende dalla modifica relativa al luogo dove i motivi devono essere presentati nonchè le altre preoccupazioni ancora di cui è stata data spiegazione da parte del relatore sia nella relazione che in sede di replica alla discussione generale, quando egli ha spiegato l'introduzione della precisazione circa i motivi nuovi ed aggiunti e di tutte le altre modifiche fino a quella riguardante il titolo. Mi voglio ora riferire esclusivamente al fatto che, essendo il decreto-legge datato 21 ottobre ultimo scorso, in relazione a quel determinato processo ed in ipotesi anche ad altri si è già provveduto, da parte degli avvocati difensori, a seguire la linea tracciata dal decreto-legge medesimo. L'innovazione che porta al deposito dei motivi presso la cancelleria del giudice *a quo* anzichè presso quella del giudice *ad quem* potrebbe determinare una declaratoria di invalidità e di inammissibilità di quei motivi frodando tutte le aspettative degli avvocati palermitani i quali erano, com'è noto, in grande agitazione proprio in relazione ai tempi ristrettissimi del noto maxi-processo. Di qui l'emendamento subordinatamente proposto dal Governo per far salva la validità dei motivi presentati presso i giudici *ad quem*.

Il senatore Gallo, aderendo a questo suggerimento emendativo del Governo, mi ha sollevato dal peso di spiegare ulteriormente le ragioni avendolo fatto così bene egli stesso e ha confortato le ragioni della preoccupazione alla base dell'emendamento che ne rendono a mio sommo avviso necessario l'accoglimento, con riferimenti dottrinali quanto mai puntuali ed anche con un riferimento decisivo alla sentenza della Corte di cassazione che egli ci ha testè letto e dalle cui proposizioni scaturirebbe la conseguenza che, se non provvedessimo, come ci dà mandato di fare in quanto legislatori il terzo comma dell'articolo 77 della Costituzione, renderemmo vano lo scopo fondamentale ed immediato del decreto-legge al nostro esame. Sanata la situazione con l'accoglimento dell'emendamento governativo ed in tal modo eliminate le preoccupazioni che sarebbero sicuramente sorte, il Governo non ha alcuna difficoltà ad accogliere integralmente l'emendamento del relatore ed anzi ringrazia quest'ultimo per la più precisa, puntuale e corretta veste che ha dato al provvedimento.

Non mi resta ora che ringraziare i senatori Acone e Correnti per i loro interventi entrambi adesivi, anche se quello del senatore Correnti all'inizio conteneva critiche d'ordine generale, alle quali peraltro mi pare che il relatore abbia fornito una sufficiente risposta. Rinnovo il mio ringraziamento alla Commissione giustizia sempre così presente nell'attentamente vagliare i provvedimenti che il Governo sottopone al suo esame e sempre così confortante nella puntualità dei suoi rilievi. Mi rammarico solo del fatto che i tempi imposti dall'esame della legge finanziaria e forse l'aver erroneamente portato questo disegno di legge in prima lettura all'attenzione del Senato ci abbia ridotto in una situazione per cui siamo a molti giorni dal momento in cui la Commissione trattò questo decreto-legge (d'altra parte vi sono esigenze dell'Assemblea che vengono valutate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari) e a pochissimi giorni dalla scadenza prevista dalla Costituzione, addirittura alla vigilia di questa scadenza e della seduta già calendarizzata alla Camera.

A me non rimane che sperare che la Camera dei deputati voglia comprendere non solo le ragioni del provvedimento - del che non dubito - ma anche le ragioni delle modifiche e delle messe a punto che lo stesso sta per trovare in questa Aula, e vararlo nel testo che proverrà dal Senato. Infatti, una reiterazione del decreto - che si renderebbe indubbiamente necessaria - sarebbe molto sgradevole perchè, con la sfortuna che si portano dietro molti processi di Palermo e della Sicilia, essa potrebbe dar luogo ad alcuni inconvenienti.

Pertanto, anche se non è questa la sede per farlo, nel ringraziare il Senato, vorrei auspicare che la Camera dei deputati tra pochi giorni ne accolga integralmente le conclusioni.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

#### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 ottobre 1988, n. 445, concernente interventi urgenti a tutela del diritto di difesa.

Avverto che l'emendamento presentato si intende riferito all'articolo 1 del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame di tale emendamento.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è il seguente:

#### Articolo 1.

1. Nel primo comma dell'articolo 511 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Tuttavia, se si tratta di appello contro sentenza pronunciata in seguito a dibattimento che sia stata depositata in cancelleria dopo il novantesimo giorno da quello della pronuncia, entro venti giorni dalla scadenza del termine indicato nell'articolo 201 possono essere presentati nuovi motivi nella cancelleria del giudice d'appello, dove le altre parti possono prenderne visione ed estrarne copia. I nuovi motivi non valgono a sanare l'impugnazione se questa è inammissibile e la loro presentazione non pregiudica nè ritarda le attività di cui ai primi tre commi dell'articolo 517.».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento, già illustrato dal relatore, e su cui il Governo si è pronunciato favorevolmente:

*Al comma 1, nel capoverso, sostituire le parole da: «presentati nuovi motivi» alla fine con le altre «presentati motivi nuovi ed aggiunti nelle sedi indicate dallo stesso articolo 201, dove le altre parti possono prenderne visione ed estrarne copia. Detti motivi non valgono a sanare l'impugnazione se questa è inammissibile».*

1.1

IL RELATORE

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge è il seguente:

#### Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1 del disegno di legge, da intendersi già illustrato da parte del Governo:

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis

1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti in forza dell'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1988, n. 445, prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.0.1

IL GOVERNO

Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dal Governo che, se approvato, diverrà articolo 2 del disegno di legge.

**È approvato.**

Onorevoli senatori, faccio presente l'esigenza di una modifica di coordinamento.

Poichè sono due, e non uno, i periodi che vengono aggiunti nel primo comma dell'articolo 511 del codice di procedura penale, all'articolo 1 del decreto-legge da convertire le parole: «Nel primo comma dell'articolo 511 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ...» vanno sostituite dalle seguenti: «Nel primo comma dell'articolo 511 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:».

Poichè non si fanno osservazioni, tale proposta si intende accolta. Passiamo alla votazione finale.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* BOATO. Signor Presidente, desidero fare una telegrafica dichiarazione per esprimere il voto favorevole del Gruppo federalista europeo ecologista al disegno di legge in esame, anche se, come del resto lealmente il ministro Vassalli ha detto poco fa, uscendo dai riferimenti indiretti, l'origine del decreto-legge, che condividiamo è determinata dai cosiddetti «maxi-processi», che noi non condividiamo. Sarebbe auspicabile che si potesse incidere, quindi, sulle cause del problema, ma, così stando le cose ed in una situazione di evidente disparità dei diritti della difesa, il provvedimento che il Governo ha assunto è adeguato e corretto.

A me personalmente resta qualche dubbio sul primo comma dell'articolo aggiuntivo presentato dal Governo, sul fatto cioè che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati, in quanto la previsione costituzionale ha valore nel caso in cui il decreto-legge non venga convertito in legge.

GALLO, *relatore*. Si discute dell'emendamento sostitutivo.

BOATO. Ho compreso benissimo, avendo ascoltato con attenzione quanto lei, professor Gallo, ha detto. Credo che in questo caso ci sia una cautela *ad abundantiam* rispetto a possibilità di equivoci nell'interpretazione:

anche in assenza di questo emendamento, l'interpretazione non avrebbe potuto che essere quella che comunque risulta evidente dopo l'approvazione di tale testo. Mi resta un dubbio dal punto di vista della corretta applicazione dell'articolo 77 della Costituzione.

Ad ogni modo, al di là di questa osservazione, condividiamo il disegno di legge e votiamo a favore.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, è pienamente fondata e costituzionalmente legittima, ad avviso della mia parte politica la *ratio* che, di fronte a contingenze preoccupanti e a temuti pregiudiziali effetti di notevole rilevanza, ha indotto il Governo ad emanare il decreto-legge che questa Assemblea si accinge a convertire in legge. Le ragioni sono sinteticamente espresse nella parte motivata del provvedimento laddove, evidenziando la innegabile e straordinaria necessità ed urgenza di apportare modifiche alla disciplina che in atto regola la presentazione dei motivi di appello avverso le sentenze penali, viene dettata una nuova normativa volta al fine di consentire il più ampio esercizio ed il diritto di difesa in relazione alle impugnazioni di sentenze di particolare complessità.

Il relatore, senatore Gallo, sia in sede di relazione orale davanti alla Commissione giustizia, sia nella relazione scritta presentata all'Assemblea e nella replica testè pronunziata, e il ministro di grazia e giustizia, professor Vassalli, nel suo intervento, con la lucidità giuridica che li distingue, hanno sottolineato che specialmente nei processi che coinvolgono numerosi imputati non può essere rispettato il termine assai breve di 20 giorni prescritto dall'articolo 201 del codice di procedura penale. La complessità dei fatti e delle questioni che si dibattono in tali processi legittimamente costringe il giudice a superare di gran lunga il termine di 15 giorni per il deposito delle relative sentenze. Gli imputati, però, hanno il diritto di leggere, vagliare e confutare attentamente nel loro intero contesto le pronunce giudiziali avverso le quali ritengano di proporre appello. A tal fine non può essere contenuto in limiti assai ristretti il termine per la stesura e il deposito dei motivi di gravame.

Al cittadino, dichiarato responsabile di reato ed anche se assolto con formula dubitativa deve essere garantito il diritto costituzionale alla congrua tutela della sua difesa.

Peraltro, l'articolo 585 del nuovo codice di procedura penale, che dovrebbe essere prossimo ad entrare in vigore, recepisce il predetto precetto contenuto nella Carta fondamentale, stabilendo che nei casi di complessità del processo che costringano il giudice a non rispettare il termine ordinario fissato per il deposito della sentenza, possa essere utilizzato dall'appellante un termine maggiore rispetto a quello normalmente prescritto e ciò per eventuali integrazioni o ripensamenti della motivazione dell'impugnazione. Così, è da approvare con pieno convincimento, per ragioni costituzionali, giuridiche ed anche morali, l'aggiunzione che con il decreto-legge in votazione si vuole apportare al primo comma dell'articolo 511 del vigente codice di procedura penale, nel senso che l'appellante, nel caso di deposito di sentenza dopo il novantesimo giorno da quello della pronuncia, può

presentare motivi nuovi ed aggiunti entro venti giorni dalla scadenza del termine indicato dall'articolo 201 dello stesso codice, senza peraltro che detti motivi valgano a sanare l'inammissibilità della impugnazione per eventuale intempestività del gravame.

Il provvedimento governativo che stiamo per convertire in legge si ispira sostanzialmente e legittimamente ai principi costituzionali della parità tra le parti e della tutela del diritto di difesa e, correlativamente, costituisce un intervento urgente al fine di evitare che i cittadini coinvolti in processi assai complessi - quali ad esempio sono i maxi-processi - vengano lesi in uno o entrambi i detti sacrosanti diritti, con conseguenze che possono avere gravissima rilevanza e gravissimo nocimento di ordine umano, giuridico, e morale.

Per tali considerazioni brevemente motivate, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo politico e parlamentare alla conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1988, n. 445, con le modificazioni conseguenti agli emendamenti approvati. (*Applausi dalla destra. Congratulazioni*).

BATTELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Signor Presidente, intervengo brevemente per dichiarare che anche il Gruppo che rappresento voterà a favore di questo disegno di legge di conversione sulla base delle argomentazioni svolte dal senatore Correnti in sede di discussione generale. Devo ribadire che questo decreto-legge trae origine da una specifica e precisa contingenza, cioè da un determinato maxi-processo che ha rischiato di introdurre, in danno dei difensori, disparità tali da metterli in condizioni di poter difficilmente esercitare il loro diritto di difesa in relazione al diritto di impugnazione. Per quel tanto che questa norma è destinata a durare - e mi ricollego anche in termini generali alle riflessioni che sul punto ha fatto il relatore - una raccomandazione deve essere fatta: poichè attraverso la struttura di questo decreto-legge, così come convertito, si specifica che i motivi nuovi ed aggiunti non valgono a sanare eventuali inammissibilità dei motivi presentati nei termini originari dei 20 giorni, e poichè tra i motivi di inammissibilità è previsto dall'ordinamento il vizio di genericità, sarebbe una eterogenesi da non favorire quella di chi con una mano introduce oggi con questo decreto-legge un ulteriore termine per la presentazione di motivi nuovi ed aggiunti - sul riflesso che evidentemente gli originari venti giorni non erano sufficienti ad approfondire l'elaborazione dei motivi d'appello in relazione ad una sentenza di centinaia e centinaia di pagine - e con l'altra mano non ritenesse tali motivi corpo unico con i motivi anteriormente presentati, sicchè ritenuti gli originari motivi inammissibili per genericità, ciò si riverberasse in danno di tali motivi siccome nuovi e aggiunti.

In altre parole, è da auspicare che in sede giurisprudenziale si utilizzi con estrema sobrietà la declatoria di inammissibilità per genericità di motivi, posto che questo decreto-legge ha l'espreso scopo di dar modo alla difesa di integrare con ulteriori motivi quei motivi originari che evidentemente, proprio perchè ritenuti bisognosi di integrazione, si ritengano non essere tali da coprire esaurientemente l'area dei motivi presentabili.

Quindi con questa raccomandazione, e richiamandomi a quanto il collega Correnti ha detto nel corso della discussione generale, dichiaro il voto favorevole del nostro Gruppo.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, intervengo non solo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo repubblicano alla conversione del decreto-legge in esame, ma per fare una puntualizzazione. Non si tratta solo di salvaguardare il diritto di difesa, ma in realtà di salvaguardare il diritto di impugnazione, sia da parte degli imputati, sia da parte del pubblico ministero.

Ho ritenuto opportuno procedere a questa precisazione, che d'altronde era già contenuta nella relazione del senatore Gallo e risultava già evidente dal testo della normativa.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1988, n. 445, concernente interventi urgenti a tutela del diritto di difesa».

**È approvato.**

### **Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 14 dicembre 1988**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 14 dicembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

1. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1989) (1442) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989 e bilancio pluriennale per il triennio 1989-1991 (1443) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

ALLE ORE 16,30

I. Discussione del documento:

Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Vittorino Colombo, per i reati di cui agli articoli 81, 110, 319, commi primo e secondo, e 61 n. 2 del codice penale; all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195; all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (*Doc. IV, n. 40*)

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989 e bilancio pluriennale per il triennio 1989-1991 (1443) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1989) (1442) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

La seduta è tolta (ore 21,50).